informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 302 – 04 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DIRITTO SOCIETARIO**

LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

RIFERIMENTI

- **Artt. da 2 a 19, DL n. 118/2021**
- **Decreto Ministero Giustizia 28.9.2021**

IN SINTESI

Nell'ambito del Decreto che ha, tra l'altro, disposto il differimento dell'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa", è stato introdotto, a decorrere dal 15.11.2021, il nuovo istituto della "composizione negoziata" della crisi utilizzabile, su base volontaria, dall'imprenditore che presenta una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile.

La procedura è attivata, tramite una specifica piattaforma disponibile sul sito Internet della competente CCIAA, con la richiesta di nomina di un esperto che agevola le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati.

All'utilizzo della nuova procedura è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni nonché nella possibilità di richiedere la rateazione, fino a 72 rate mensili, delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposte dirette / IRAP / IVA e ritenute.

Qualora le trattative non vadano a buon fine, l'imprenditore può proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con il recente DL n. 118/2021, oltre al rinvio dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", il Legislatore ha introdotto *"nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale*" intervenendo "*sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti*".

Tali interventi si sono resi necessari in considerazione del particolare scenario venutosi a creare a seguito dell'emergenza COVID-19. Infatti, come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto

"gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo certamente non breve e ... gli interventi pubblici di sostegno sono destinati ad esaurirsi e dunque non potranno, nel lungo periodo, contenere e risolvere i profondi mutamenti del tessuto socio-economico provocati dalle restrizioni collegate alla pandemia".

In tale contesto

"molte delle imprese che non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale una volta venute meno tali misure, non hanno, ad oggi, idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile".

Ciò riguarda soprattutto le micro, piccole e medie imprese che

"rappresentano il substrato del sistema produttivo nazionale e che possono essere efficacemente sostenute se le si accompagna in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente".

In particolare, come accennato, il Legislatore:

- ha prorogato al 16.5.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, posto che lo stesso, pur prevedendo strumenti per l'emersione precoce della crisi (allerta interna ed esterna) e strumenti di soluzione negoziata della crisi, non consentirebbe "*quella necessaria gradualità della gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia*" e rischierebbe di "*creare incertezze e dubbi applicativi in un momento in cui si invoca ... la massima stabilità nella individuazione delle regole*".

  È stata inoltre disposta la proroga al 31.12.2023 delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (Informativa SEAC 2.9.2021, n. 263);
- ha introdotto, con decorrenza dal 15.11.2021 la nuova procedura, **volontaria e stragiudiziale**, della **composizione negoziata della crisi d'impresa**, considerato che "*l'aumento delle imprese in crisi o insolventi generato dalla crisi economica in atto non può essere gestito unicamente con gli istituti"* del RD n. 267/42 vigenti in quanto la Legge fallimentare contiene *"una disciplina risalente che, pur modificata dai numerosi interventi normativi susseguitisi nel tempo, è pensata e strutturata in relazione ad una situazione economica e industriale del tutto diversa dall'attuale"* la cui applicazione esporrebbe lo Stato italiano alla procedura d'infrazione UE in quanto non adeguata alla Direttiva n. 2019/1023 in corso di recepimento.

Il nuovo strumento, che come evidenziato nella citata Relazione, risulta "*più strutturato rispetto a quello previsto dal codice della crisi d'impresa, adeguato alle mutate esigenze ... e meno oneroso*", consente all'imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto indipendente, di individuare le **soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa** e di instaurare le trattative con i creditori.

All'utilizzo dello stesso è collegato il riconoscimento di alcune **misure premiali di natura tributaria**, consistenti nella riduzione degli interessi e delle sanzioni, nonché nella possibilità di richiedere piani di dilazione, fino a 72 rate mensili, delle imposte dirette / IVA / IRAP / ritenute iscritte a ruolo.

In linea generale non è previsto l'intervento del Tribunale, salve specifiche ipotesi quali la richiesta da parte dell'imprenditore di misure protettive del patrimonio, dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero, in mancanza di un accordo tra le parti, di equa rideterminazione delle condizioni dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Va infine evidenziato che qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale l'imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

La nuova procedura della "*composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*" in esame è utilizzabile da parte dell'imprenditore commerciale / agricolo in **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Come evidenziato nella citata Relazione

*"non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita come uno strumento **utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese**, comprese le società agricole".*

Merita evidenziare che la condizione dell'iscrizione al Registro Imprese comporta l'esclusione dal l'applicazione del nuovo istituto alle società di fatto.

In particolare il soggetto interessato, nel caso in cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può **richiedere** alla competente CCIAA la **nomina di un esperto indipendente**, tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, che **agevoli le trattative** tra lo stesso imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di **individuare una soluzione per il superamento delle predette condizioni di squilibrio**, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami della stessa.

NB Alle trattative sono tenuti a partecipare anche le banche / intermediari finanziari.

Come sottolineato nella citata Relazione la presenza dell'esperto:

- non ha lo scopo di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i creditori e le altre parti interessate, ma "*serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa*";
- conferisce alle trattative "*un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio dell'esistenza di possibili atteggiamenti dilatori e poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte*".

Per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa è istituita una **piattaforma telematica**, accessibile dal sito Internet della competente CCIAA, utilizzabile da parte dell'imprenditore e del professionista incaricato, nella quale sono riportate, tra l'altro, le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, nonché un test di auto-diagnosi che consente di verificare la situazione dell'impresa e l'effettiva perseguibilità del risanamento stesso.

Con il recente Decreto 28.9.2021, il Ministero della Giustizia ha approvato il documento predisposto dall'apposita Commissione di studio contenente l'attuazione della predetta piattaforma.

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di composizione negoziata in esame è segnalata per iscritto agli amministratori da parte dell'organo di controllo (se esistente).

Tale segnalazione:

- è motivata;
- è trasmessa con mezzi che assicurano la prova della ricezione;
- contiene l'individuazione di un "congruo" termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 2403, C.c..

NB La tempestività della segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero / attenuazione della responsabilità in capo all'organo di controllo ex art. 2407, C.c..

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

RICHIESTA DI NOMINA DELL'ESPERTO INDIPENDENTE

La richiesta di nomina dell'esperto indipendente va presentata da parte dell'imprenditore, tramite la predetta piattaforma telematica, **utilizzando lo specifico modello**, il cui contenuto è stato definito dal Ministero della Giustizia con il citato Decreto 28.9.2021.

All'atto della presentazione della domanda l'imprenditore deve inserire nella piattaforma la seguente documentazione:

a) **bilanci degli ultimi 3 esercizi**, se non già depositati presso il Registro imprese, ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, **dichiarazioni dei redditi / IVA** degli ultimi 3 periodi d'imposta, nonché **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata** a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda;

b) **relazione** chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata che riporti un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che lo stesso intende adottare;

c) **elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) **dichiarazione sulla pendenza**, nei suoi confronti, **di ricorsi per la dichiarazione di fallimento** o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

e) **certificato unico dei debiti tributari** ex art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;

f) **situazione debitoria complessiva** richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

g) **certificato dei debiti contributivi** e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 oppure, se non disponibile, il **DURC**;

h) **estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.

Dopo l'accettazione dell'incarico l'esperto deve **convocare senza indugio l'imprenditore** per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall'organo di controllo / revisore legale, se esistente. L'esperto, in caso di:

- **sussistenza** di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento;
- **mancanza** di concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia all'imprenditore e alla CCIAA che dispone l'archiviazione della domanda di composizione negoziata.

Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall'accettazione dell'incarico, **non siano individuate soluzioni adeguate** alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, l'incarico dell'esperto è considerato concluso.

Detto incarico prosegue se le parti lo richiedono ovvero la prosecuzione si rende necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale in presenza della richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ovvero di autorizzazioni a contrarre finanziamenti / trasferire l'azienda.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO

L'imprenditore, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che, come evidenziato nella citata Relazione, "*possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa*", contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto o successivamente, può **richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio stesso** (dalle quali sono esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori).

In tal caso **i creditori**, dal giorno della pubblicazione di tale richiesta nel Registro Imprese, **non possono**:

- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- iniziare / proseguire azioni esecutive / cautelari sul patrimonio / beni / diritti con i quali è esercitata l'attività.

RIPRODUZIONE VIETATA

La pubblicazione della richiesta impedisce, dal predetto giorno e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata, la prosecuzione di procedimenti per la dichiarazione di fallimento / accertamento dello stato di insolvenza.

Inoltre, "*a presidio delle concrete prospettive di risanamento*", è previsto che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori.

L'efficacia delle misure è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al Tribunale con il quale l'imprenditore richiede la conferma / modifica delle misure protettive nonchè l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per il buon esito delle trattative.

NB

Con la predetta domanda **l'imprenditore può dichiarare** che dalla pubblicazione della stessa e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata **non si applicano** nei suoi confronti:

- gli obblighi di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter, C.c. in materia di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre 1/3 ovvero di riduzione al di sotto del minimo legale;
- la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, C.c.

GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DELLE TRATTATIVE

Nel corso delle trattative l'imprenditore **mantiene la gestione ordinaria e straordinaria** dell'impresa. Lo stesso:

- nel caso in cui **sussista una probabilità di insolvenza**, gestisce l'impresa in modo tale da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività d'impresa;
- qualora **compia atti di straordinaria amministrazione o effettui pagamenti non coerenti** rispetto alle trattative / prospettive di risanamento, deve informare preventivamente l'esperto. Quest'ultimo, se ritiene che l'atto arrechi pregiudizio ai creditori, alle trattative / prospettive di risanamento, ne dà segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo.

  Nel caso in cui l'atto venga comunque compiuto, l'imprenditore deve informare l'esperto che può iscrivere il proprio dissenso nel Registro Imprese.

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI AL TRIBUNALE

L'imprenditore **può richiedere al Tribunale l'autorizzazione**:

- a **contrarre finanziamenti** (anche dai soci) prededucibili;
- a contrarre finanziamenti prededucibili da parte di una o più società appartenenti ad un gruppo;
- a **trasferire l'azienda / ramo d'azienda**, senza gli effetti ex artt. 2560, comma 2, C.c. e pertanto con la liberazione, da parte dell'alienante, dei debiti relativi all'azienda ceduta anteriori al trasferimento ancorché i creditori non vi abbiano consentito.

Il Tribunale concede l'autorizzazione dopo aver verificato la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori.

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE (COMPOSIZIONE NEGOZIATA)

Una volta individuata una **soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio** patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa, le parti possono **alternativamente**:

1. concludere un **contratto con uno o più creditori** qualora lo stesso, in base alla relazione dell'esperto, risulti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
2. concludere una **convenzione moratoria** ex art. 182-octies, RD n. 267/42;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

3. concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore**, **dai creditori e dall'esperto**, che produce gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42, senza necessità della relativa attestazione.

All'esito delle trattative l'imprenditore può domandare l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ex artr. 182-bis, 182-septies e 182-novies, RD n. 267/42.

L'imprenditore può in alternativa:

- predisporre il **piano attestato di risanamento** ex art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42;
- proporre la **domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** prevista dall'art. 18, DL n. 118/2021, di seguito esaminata;
- accedere ad una delle **procedure** disciplinate dal RD n. 267/42 (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa), dal D.Lgs. n. 270/99 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), o dal DL n. 347/2003 (ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).

EFFETTI PREMIALI

Al fine di incentivare l'utilizzo della procedura in esame sono stati previsti alcuni **effetti premiali di natura tributaria**. In particolare:

- dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto fino alla conclusione della composizione negoziata, gli **interessi** che maturano **sui debiti tributari sono ridotti** alla misura legale (0,01% dall'1.1.2021);
- le **sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'Ufficio sono **ridotte alla misura minima** se il termine di pagamento scade dopo la presentazione della domanda di nomina dell'esperto;
- le **sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima** del deposito della domanda e oggetto di composizione negoziata sono **ridotti della metà** qualora l'imprenditore all'esito delle trattative richieda l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti / predisponga il piano attestato di risanamento / proponga domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio / acceda ad una procedura ex RD n. 267/42, D.Lgs. n. 270/99 o DL n. 347/2003;
- qualora nel Registro Imprese sia pubblicato il predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ovvero l'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, l'Agenzia delle Entrate concede, a fronte di una specifica richiesta sottoscritta dall'esperto, un **piano di rateazione**, fino ad un massimo di 72 rate mensili, delle somme dovute e non versate a titolo di **IRPEF / IRES** / **ritenute alla fonte / IVA / IRAP** iscritte a ruolo.

NB

In caso di:

- successivo deposito del ricorso ex art. 161, RD n. 267/42 per l'ammissione al concordato preventivo;
- dichiarazione il fallimento / accertamento dello stato di insolvenza ovvero mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza;

si determina la **decadenza automatica della rateazione**;

- dalla pubblicazione nel Registro Imprese del predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ovvero dell'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei debiti si applicano gli artt. 88, comma 4-ter (in materia di sopravvenienze attive) e 101, comma 5 (in materia di perdite su crediti), TUIR.

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Come sopra accennato, il Ministero della Giustizia con il Decreto 28.9.2021 ha "*recepito le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa*" elaborate dall'apposita Commissione di studio.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In particolare il documento in esame si compone delle seguenti **5 Sezioni**.

Sezione	Contenuto
I	**Test pratico verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (online)** Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, è possibile esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). Il test non deve essere considerato alla stregua degli Indici della crisi, ma è utile a **rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare** e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.
II	**Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza** Le risposte alle domande costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano (devono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti). Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili. Il contenuto della check-list dovrebbe consentire all'imprenditore di redigere un piano di risanamento affidabile. • requisito dell'organizzazione dell'impresa; • rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente; • individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; • proiezioni dei flussi finanziari; • risanamento del debito; • gruppi di imprese.
III	**Protocollo di conduzione della composizione negoziata** • verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico; • test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; • presenza di un gruppo di imprese; • analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo); • analisi delle linee di intervento; • indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari; • gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata; • svolgimento delle trattative con le parti interessate; • formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate; • parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili; • rinegoziazione dei contratti; • cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa); • stima della liquidazione dell'intero patrimonio; • conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto; • imprese sotto-soglia.
IV	**Formazione degli esperti**
V	**Gestione della piattaforma / funzioni disponbili**

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Sono disponibili inoltre **3 allegati** relativi:
- alle indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate (allegato 1);
- all'istanza online (allegato 2);
- alla dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata (allegato 3).

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER IMPRESE "SOTTO SOGLIA" (NON FALLIBILI)

La composizione negoziata della crisi può essere attivata, tramite la richiesta di nomina dell'esperto indipendente, anche da parte dell'imprenditore agricolo / commerciale di minori dimensioni che:
- risulta non soggetto alle disposizioni sul fallimento / concordato preventivo (ossia, è "non fallibile" e in presenza di uno squilibrio patrimoniale e finanziario può utilizzare esclusivamente le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla Legge n. 3/2012) in quanto **possiede congiuntamente** i requisiti ex art. 1, comma 2, RD n. 267/42 ossia:
  - ha avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000;
  - ha realizzato, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000;
  - presenta un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000;

e

- si trova in **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

In tal caso la domanda va presentata alternativamente:
- all'Organismo di composizione della crisi;

ovvero

- alla competente CCIAA.

Alla domanda vanno allegati i documenti di cui alle predette lett. da d) a h).

L'esperto dopo l'accettazione dell'incarico acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, qualora non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

Una volta individuata una **soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio** patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa, le parti possono **alternativamente** avvalersi di una delle seguenti soluzioni.

1. Concludere un **contratto** privo di effetti nei confronti dei terzi, idoneo ad assicurare la continuità aziendale ovvero con "convenzione di moratoria" con i creditori ex art. 182-octies, RD n. 267/42;
2. concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore**, **dai creditori e dall'esperto**, che produce gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42, senza necessità della relativa attestazione.
3. proporre un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ex art. 7, Legge n. 3/2012;
4. chiedere la **liquidazione dei beni** ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012;
5. proporre la **domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** prevista dall'art. 18, DL n. 118/2021.

Nel caso in cui all'esito delle trattative non sia possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi ex Legge n. 3/2012.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

NB Anche nei confronti dei soggetti in esame risultano applicabili "in quanto compatibili" le medesime disposizioni previste per la generalità delle imprese con particolare riguardo alle modalità di presentazione della domanda, alla richiesta di misure protettive, alla gestione dell'impresa in pendenza delle trattative nonché alle autorizzazioni da richiedere al Tribunale.

CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso in cui l'esperto dichiari nella relazione finale che:

- le **trattative non hanno avuto esito positivo**;

e

- **non risultano praticabili le soluzioni per il superamento della situazione di squilibrio** (conclusione del contratto / convenzione / accordo ovvero richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti);

l'imprenditore può presentare una "**proposta di concordato per cessione dei beni**" **unitamente al piano di liquidazione** e ai documenti di cui all'art. 161, comma 2, lett. da a) a d), RD n. 267/42, ossia:

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori;
- elenco dei diritti reali / personali sui beni;
- valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili;
- piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta).

Come evidenziato nella citata Relazione

*"il procedimento è semplificato in quanto **non prevede la nomina del commissario giudiziale** per il controllo sulla veridicità dei datti contabili e, in generale, per tutte le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all'articolo 172 della legge fallimentare. Sono **omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori** sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata esaminata dall'esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale che chiude la composizione negoziata e sull'ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso delle trattative".*

La proposta di concordato semplificato va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione all'imprenditore della relazione finale da parte dell'esperto.

La richiesta di omologazione del concordato è effettuata con ricorso presentato al competente Tribunale. Quest'ultimo, dopo la verifica dei requisiti per l'accesso alla procedura, **nomina un ausiliario** ex art. 68, C.p.c. il cui parere sui risultati della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell'esperto, devono essere comunicati dal debitore ai creditori (se possibile, a mezzo PEC).

Tra la data della comunicazione e quella dell'udienza di omologazione (fissata dal Tribunale) devono decorrere almeno 30 giorni. Nel termine (perentorio) di 10 giorni prima dell'udienza i creditori e qualsiasi altro interessato possono costituirsi proponendo opposizione all'omologazione.

Il Tribunale procede all'omologazione qualora:

- sia verificata:
  - la regolarità del contradditorio e del procedimento;
  - il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione;
- sia rilevato che la proposta:
  - non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare;
  - assicura un'utilità a ciascun creditore.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'omologazione è stabilita con Decreto motivato nell'ambito del quale è disposta la **nomina del liquidatore**. Le parti entro 30 giorni possono proporre reclamo alla Corte d'appello.

Nel caso in cui il piano di liquidazione comprenda un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda / ramo d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale verifica l'assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione all'offerta. Alla vendita sono applicabili gli artt. da 2919 a 2929, C.c. in materia di vendita forzata e assegnazione.

Se il piano di liquidazione prevede che l'offerta deve essere accettata prima dell'omologazione, alla relativa esecuzione provvede l'ausiliario dopo aver verificato l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it